# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

# I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO SIG. ALESSANDRO DESOLDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
- 2. RICORSO SIG. SAVERIO COLUMELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
- 3. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SAVERIO COLUMELLA, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. ALESSANDRO DESOLDA, ENTRAMBE IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1, 2 e 3;

respinge i ricorsi n. 1 e 2 come sopra proposti e dispone incamerarsi le tasse reclamo.

Accoglie in parte il ricorso n. 3 come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera rideterminando la sanzione della penalizzazione a punti 2 nella Stagione Sportiva 2015/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Patrizio Leozappa, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4. RICORSO CALC. DE ROSA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757 PF 13 14 DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)
- 5. RICORSO CALC. FIORILLO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)
- 6. RICORSO CALC. ERRICO DYLAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)
- 7. RICORSO CALC. COLETTA MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)
- 8. RICORSO CALC. BORRELLI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

9. RICORSO CALC. VALENTE SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

#### 10. RICORSO A.S. SPORTING GUARDIA AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016,
- AMMENDA DI € 2.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rispettivamente:

Accoglie il ricorso n. 4 come sopra proposto e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Accoglie parzialmente i ricorsi nn. 5, 6, 7, 8 e 9, come sopra proposto e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 29 febbraio 2016. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

Dichiara Inammissibile il ricorso n. 10 come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICORSO SIG. BELLOLI FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, NONCHÉ DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 5, E 11, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 11614/822 PF14-15 SP/BLP DELL'8.6.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 6/TFN del 9.7.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Belloli Felice e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### 12. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 4;
- AMMENDA DI € 4.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AC VARESE 1910, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Laurenza Nicola Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S. ASCRITTE AL SIG. LAURENZA NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015)

La C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 di Varese dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 30 luglio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio